



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

NOTA DI LETTURA

Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana

n. **21** del 17 maggio 2020, n. **22** del 2 giugno 2020 e n. **23** del 3 giugno 2020

**Documento rivisto sulla base delle indicazioni scaturenti
dalle Circolari DRPC Sicilia n. 17 del 19 maggio 2020, n. 18 del 21 maggio 2020 e n. 19 del 23 maggio 2020**

Aggiornata al 4 giugno 2020 – seconda versione

OGGETTO	ART	ORDINANZA N. 21 DEL 17 MAGGIO 2020	ORDINANZA N. 22 DEL 3 GIUGNO 2020	SINTESI E OSSERVAZIONI
RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA	1	Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 18 maggio 2020 , hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 , nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente Ordinanza. Sono, pertanto, abrogate dal 18 maggio 2020 tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.	Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 3 giugno 2020 , hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 , nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente Ordinanza. Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.	Applicazione dal 18 maggio , in Sicilia, del DL n. 33 del 16 maggio 2020, del DPCM 17 maggio 2020 e della presente Ordinanza che abroga tutte le precedenti.
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE PRINCIPI GENERALI	2	Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le "linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza (ALLEGATO N. 1, d'ora innanzi richiamate anche soltanto come "Linee guida"). Dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione; attività turistiche; strutture ricettive; servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al	Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e successive modifiche ed integrazioni. Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" e successive modifiche e/o integrazioni, approvate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza (ALLEGATO N. 1, d'ora innanzi richiamate anche soltanto come "Linee guida"). Dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori , estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche	Apertura attività consentite dal DPCM 17 maggio 2020 in base ai protocolli previsti dall'articolo 2. Adozione "Linee guida" Conferenza delle Regioni (ALLEGATO N. 1). Applicazione analogica alle attività autorizzate in precedenza.

NOTA DI LETTURA ANCI SICILIA SU ORDINANZE PRESIDENTE REGIONE SICILIANA NN. 21, 22 e 23

www.anci.sicilia.it - ancisicilia@anci.sicilia.it

	pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche. Esse si applicano, in analogia, anche alle attività economiche, produttive e sociali autorizzate. In ogni caso, devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione indicate specificatamente nel decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni. Per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i protocolli specificatamente indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Ulteriori ed eventuali indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle attività economiche e produttive non previste nelle Linee guida e da esse non richiamabili per analogia, ovvero non disciplinate da protocolli di settore nazionali, sono regolate con autonomo provvedimento della Regione Siciliana, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico da essa istituito.	(mercati e mercati degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, strutture turistico-ricettive all'aria aperta, rifugi alpini, attività fisica all'aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere, servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche. Esse si applicano, in analogia, anche alle attività economiche, produttive, sociali e ricreative autorizzate. In ogni caso, devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione indicate specificatamente nel decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni. Per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i protocolli specificatamente indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni. Ulteriori ed eventuali indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle attività economiche e produttive non previste nelle Linee guida e da esse non richiamabili per analogia, ovvero non disciplinate da protocolli di settore nazionali, sono regolate con autonomo provvedimento della Regione Siciliana, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico da essa istituito.	
--	---	---	--

		Il mancato rispetto delle Linee guida, ovvero degli ulteriori protocolli sopra indicati, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per legge.	Il mancato rispetto delle Linee guida, ovvero degli ulteriori protocolli sopra indicati, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per legge. Sono in ogni caso consentite le riunioni private (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo assemblee condominiali e societarie e consigli di associazione) nel rispetto delle misure di contenimento previste.	
ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE	3	Nel rispetto delle Linee guida, sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari. Le attività di catering - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale - sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020 , rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all'apertura, compreso l'incontro con la clientela , purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.	Nel rispetto delle Linee guida, sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari. Le attività di catering - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale - sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020 , rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all'apertura, compreso l'incontro con la clientela , purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.	Autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'attività di catering potrà ripartire dall'8 giugno in locali adeguati. Fino al 7 sono consentite le attività propedeutiche.
STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE	4	Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all'apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l'attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione	La stagione balneare ha inizio il 6 giugno 2020, secondo i provvedimenti amministrativi già emanati. Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all'apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l'attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione	La stagione balneare ha inizio il 6 giugno 2020. Sono consentite le attività propedeutiche.

		degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi. Si applicano le Linee guida per tutte le attività propedeutiche richiamate nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell'ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia), tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport. È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l'ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosufficienti. Ulteriori disposizioni in materia possono essere affidate ad uno specifico "protocollo" con i rappresentanti della categoria, con i quali verrà altresì concordato il giorno di avvio della stagione balneare.	degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi. Si applicano le Linee guida per tutte le attività nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell'ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia e in mare), tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport. È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l'ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di congiunti, minori e persone non autosufficienti.	Utilizzazione spazi strutture per promozione e vendita. Possibilità di locare le cabine anche a nuclei familiari diversi. Possibilità di adottare specifici protocolli. In vista dell'apertura della stagione balneare permangono numerose problematiche in ordine a costi e responsabilità per i Comuni. In base alla Circolare DRPC n. 18 del 21.05.2020, debba parimenti intendersi autorizzata, ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza, l'apertura di bar e ristoranti allocati presso gli stabilimenti balneari, ove l'impresa sia autorizzata all'esercizio autonomo dell'attività.
STRUTTURE RICETTIVE	5	Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed & breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.	Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed & breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue modifiche ed integrazioni. Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.	Consentite le attività turistiche, alberghiere ed extralberghiere compresi gli alloggi in agriturismo, bed & breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari e le annesse attività di bar e ristorazione interne.

SERVIZI ALLA PERSONA	6	Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Sono sospese le attività dei centri benessere - compreso l'uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico - e dei centri termali, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.	Sono autorizzati i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti, nonché tatuatori. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Sono sospese le attività dei centri benessere - compreso l'uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico -, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Sono autorizzate le attività delle strutture e delle piscine termali, per le quali si fa riferimento alle Linee guida del 25 maggio 2020. Le prestazioni dei servizi di acconciatura e similari, in luoghi diversi da quelli destinati all'esercizio dell'attività, sono consentite nei seguenti casi: a) presso il domicilio del cliente in caso di impedimento o per ragioni di salute di quest'ultimo; b) presso i luoghi in cui svolgono eventi o spettacoli; c) nei luoghi di cura e di riabilitazione, nelle case di riposo, nei luoghi di detenzione e consimili in via analogica. Nel rispetto delle normative vigenti, detti servizi sono espletati solo dai titolari d'impresa o da loro dipendenti.	Consentiti i servizi di cura alla persona. Sono sospese le attività dei centri benessere e termali, ad eccezione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Sono ammessi i servizi a domicilio esclusivamente nei casi previsti dalla norma.
ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI	7	Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali. In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17	Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio, le scuole ed i centri di formazione professionale e linguistica e similari), nonché tutte le attività artigianali. In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, ovvero le attività ed i servizi di formazione in generale, sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi e gli strumenti utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo	Consentite le attività commerciali al dettaglio, anche nei centri commerciali e outlet, di vendita di beni e servizi e tutte le attività artigianali. Per le autoscuole sono autorizzate anche le esercitazioni pratiche. Riaprono i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici. Restano ancora i dubbi sui Mercati itineranti.

NOTA DI LETTURA ANCI SICILIA SU ORDINANZE PRESIDENTE REGIONE SICILIANA NN. 21, 22 e 23

www.anci.sicilia.it - ancisicilia@anci.sicilia.it

		maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l'espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti. Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei c.d. mercati rionali. Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc...) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida.	disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l'espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti. Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei c.d. mercati rionali. Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc...) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida.	Al Sindaco è affidata la possibilità di regolamentare o vietare le attività mercatali. Tale aspetto presenta notevoli criticità e richiede una definizione più puntuale dei livelli di competenza e responsabilità tra Istituzioni e tra Comuni e privati. La Circolare DRPC n. 19 del 23.05.2020 chiarisce che è ammessa l'apertura ordinaria delle Scuole di danza.
MUSEI, PARCHI ARCHEOLOGICI, ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE	8	I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25 maggio 2020. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all'aperto sono aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate Linee guida. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è, inoltre, consentito l'accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi nel rispetto delle Linee guida.	I musei, i parchi archeologici, gli archivi storici, le biblioteche e tutti i luoghi di cultura - sia pubblici che privati - sono aperti nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate Linee guida.	Riaprono, al pubblico tutti i luoghi di cultura pubblici e privati, sia al chiuso che all'aperto.
MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI	9	In attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico - ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico -, nonché ogni attività	In attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico - ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico - nonché ogni attività convegnistica	Sono vietati gli assembramenti. Dall'8 giugno sono consentite le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico e le attività convegnistiche o congressuali.

	convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell'Isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e "in forma statica", così come espressamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. In ogni caso, l'autorità di Pubblica sicurezza, ove necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Nella stessa data dell'8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l'apertura delle c.d. discoteche, dei teatri e dei cinema all'aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è consentito l'accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida.	o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell'Isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e "in forma statica", così come espressamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. In ogni caso, l'autorità di Pubblica sicurezza, ove necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sempre a partire dall'8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l'apertura delle c.d. discoteche, dei teatri e dei cinema all'aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Rimane consentito l'accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida.	Sono consentite le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e "in forma statica". Il numero dei partecipanti alle suddette manifestazioni deve essere indicato dall'autorità di Pubblica sicurezza. Si ricorda che tale materia è già regolamentata anche da altre norme tra le quali quelle di "Safety and Security" (Circolare Ministero Interno del 18 luglio 2018). Si pone, pertanto, la necessità di un coordinamento tra le diverse disposizioni. Dall'8 giugno riaprono discoteche, teatri e cinema all'aperto. Sono consentite le attività propedeutiche. Nella Circolare DRPC n. 19 del 23.05.2020 si legge che l'art.1, co.1 lett. m) del DPCM del 17 maggio 2020 prevede la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto dal 15 giugno 2020, per un numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala". Nel territorio della Regione Siciliana, con l'espressione "200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala", si intendono esclusivamente gli
--	---	--	--

				spettatori, fermo restando il rispetto delle regole di distanziamento interpersonale.
PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA E RINUNCIA AL GIORNO DI CHIUSURA	10	Per il termine di efficacia della presente ordinanza, dal 18 maggio al 7 giugno 2020 , al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico – tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti - i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l'orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale (fatte salve le previsioni di cui all'articolo che precede). Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplificativo bar, pub e ristoranti) i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato e, comunque, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 10 della presente Ordinanza.	Per il termine di efficacia della presente ordinanza, al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico - tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti - i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l'orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale (fatte salve le previsioni di cui all'articolo che precede). Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie e tutte le attività di cui al precedente articolo 3, comma 1) i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato.	I titolari di esercizi possono prolungare l'orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30) e rinunciare al giorno di chiusura settimanale. Tale disposizione non si applica a quelle attività il cui orario di chiusura è già successivo alle 23.30.
STAGE PROFESSIONALI E TIROCINI FORMATIVI	11	Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali), finalizzati alla c.d. formazione al lavoro , nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale.	Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale.	
CHIUSURA NEI GIORNI DOMENICALI E FESTIVI	12	È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai. È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia	Nei giorni domenicali è disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i fiorai, i bar, i mercati c.d. "del contadino" e/o similari, i panifici e le attività di ristorazione di cui all'articolo 3 della presente ordinanza. Rimane autorizzato, nelle dette giornate domenicali, il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima	Sono aperti al pubblico nei giorni domenicali e festivi solo le farmacie, le edicole, i fiorai, i bar, i mercati c.d. "del contadino" e/o similari, i panifici e le attività di ristorazione. È consentito, nelle stesse giornate il servizio di consegna a domicilio solo di generi

		nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta eccezione per l'esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio.	necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. I Sindaci dei Comuni ad economia turistica, ove sia possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio, hanno la facoltà di disporre con propria ordinanza, nei predetti giorni domenicali, l'apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali. Permane la chiusura domenicale di supermercati, centri commerciali e outlet, nelle more della definizione di una intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, da raggiungersi comunque entro il prossimo 6 giugno 2020. Il recepimento della intesa sarà eseguito con circolare o altro provvedimento amministrativo.	alimentari e di prima necessità, dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. I Sindaci dei Comuni ad economia turistica possono disporre con proprie ordinanze, l'apertura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali. Restano chiusi supermercati, centri commerciali e outlet.
MOBILITÀ INFRAREGIONALE	13	Gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, rimanendo l'obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio. Resta esclusa la mobilità extraregionale, salvo che per le ipotesi indicate dal vigente Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e ss.mm.ii.	Gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l'obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio. La mobilità interregionale è norma "da e verso" la Sicilia con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute. I controlli sanitari sui passeggeri in arrivo ed in partenza nei porti e negli aeroporti sono di competenza nazionale e ricadono nella responsabilità degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), che provvede a organizzare adeguati servizi.	Sono consentiti tutti gli spostamenti all'interno della Regione Siciliana e "da e verso" la Sicilia Il Decreto MIT a cui si fa riferimento è il n. 207 del 17 maggio 2020¹
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E MARITTIMO	14	Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo gradualmente fino al 50% e non meno del 30% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana.	Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo gradualmente fino al 50% e non meno del 30% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana.	Ordinanza n. 23 de 3 giugno 2020 <i>Art. 1 (abrogazione e sostituzione dell'articolo 14 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.22 del 2 giugno 2020)</i>

		Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le amministrazioni comunali. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità. Fermo restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto pubblico urbano, è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato. Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi - traghetto con le Isole minori della Regione devono attenersi allo svolgimento dei servizi come articolati nell'ALLEGATO N. 2 alla presente ordinanza; gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione, invece, devono attenersi allo svolgimento dei servizi secondo l'articolazione indicata nell'ALLEGATO N. 3 alla presente ordinanza.	Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le amministrazioni comunali. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità. Fermo restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto pubblico urbano, è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato. Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi - traghetto con le Isole minori della Regione devono attenersi allo svolgimento dei servizi come articolati nell'ALLEGATO N. 2 alla presente ordinanza; gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione, invece, devono attenersi allo svolgimento dei servizi secondo l'articolazione indicata nell'ALLEGATO N. 3 alla presente ordinanza.	L'articolo 14 della Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana è integralmente abrogato, compresi gli allegati, e sostituito dal seguente: “gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo almeno il 60 % degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana. Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare tali assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità. Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo gli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le Amministrazioni comunali. Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi - traghetto e a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione Siciliana devono effettuare i servizi secondo gli assetti stagionali previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana e l'Amministrazione dello Stato. Restano ferme le disposizioni nazionali vigenti in materia”.
ATTIVITÀ SPORTIVE	15	Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore	Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore	Consentite le attività sportive individuali (con un

NOTA DI LETTURA ANCI SICILIA SU ORDINANZE PRESIDENTE REGIONE SICILIANA NN. 21, 22 e 23

www.anci.sicilia.it - ancisicilia@anci.sicilia.it

		per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all'espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l'apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della presente Ordinanza. Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle specifiche Linee guida allegate. Per quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva - anche di squadra - ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati.	per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società, le associazioni sportive, le palestre e le piscine sono autorizzati all'espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l'apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della presente Ordinanza. Per quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva - anche di squadra - ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati.	accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti). Le attività sportive svolte nei circoli, dalle società, dalle associazioni sportive, nelle palestre e nelle piscine sono consentite nel rispetto delle Linee guida per le palestre. Le attività sportive - anche di squadra - le manifestazioni, gli eventi e le competizioni sportive possono svolgersi secondo le disposizioni del DPCM del 17 maggio 2020 e nel rispetto delle relative linee guida e dei protocolli.
CHIUSURA TEMPORANEA DI AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO	16	I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.	I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.	I Sindaci possono chiudere temporaneamente le aree pubbliche o aperte al pubblico.
DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI POSITIVI IN STATO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE	17	I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l'obbligo di: a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente,	I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l'obbligo di: a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente,	Obblighi per i soggetti positivi.

		secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria; b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione; c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo. Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working). Per il monitoraggio delle condizioni di salute i soggetti di cui al presente articolo possono utilizzare l'applicazione "SiciliaSiCura", scaricandola dalle piattaforme AppleStore e Android.	secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria; b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione; c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo. Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).	
DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI CHE RIENTRANO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE	18	Chiunque faccia ingresso in Sicilia, alla luce dei dati sul monitoraggio epidemiologico di talune Regioni, ha l'obbligo di: a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico	Tutti coloro che per esigenze di lavoro o per qualsiasi ulteriore esigenza facciano ingresso in Sicilia o, al contrario, si rechino, occasionalmente o periodicamente, per periodi brevi, in altre Regioni del territorio nazionale per poi fare rientro nell'Isola, sono	Per chi rientra in Sicilia obbligo di dare comunicazione al medico in caso di sintomi. Nell'ambito del protocollo "SiciliaSiCura", con successiva

NOTA DI LETTURA ANCI SICILIA SU ORDINANZE PRESIDENTE REGIONE SICILIANA NN. 21, 22 e 23

www.anci.sicilia.it - ancisicilia@anci.sicilia.it

		previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio; b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E' ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso secondo le modalità ritenute più idonee, che possono richiedere anche il coinvolgimento del Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali diverse modalità di esame autorizzate dall'ISS.	tenuti a dare comunicazione in ordine alle eventuali sintomatologie riconducibili al Covid-19 al proprio medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) ovvero al Dipartimento di Prevenzione dell'Asp territorialmente competente. Ulteriori misure per le presenze turistiche nell'Isola sono disposte con successiva ordinanza nell'ambito del Protocollo "SiciliaSiCura".	ordinanza, verranno impartite disposizioni per i turisti.
REGIME DI SORVEGLIANZA PER LAVORATORI ESENTI EX LEGE	19	Sono esonerati dall'osservanza degli obblighi di cui all'articolo che precede gli appartenenti alle seguenti categorie: a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei		

DALL'ISOLAMENTO DOMICILIARE	servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 coinvolti nella gestione dell'emergenza; b) appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo; c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria; d) lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto; e) cittadini siciliani che per brevi periodi debbano fare ingresso o rientro nel territorio regionale per documentate esigenze cliniche e per l'ipotesi di non autosufficienza o di terapie salvavita un proprio accompagnatore; nei confronti dei soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per le suddette esigenze, la struttura ospedaliera accipiente provvede immediatamente ad effettuare il tampone rinofaringeo; f) genitori che debbano fare ingresso o rientro nel territorio regionale per motivi di ricongiungimento, anche temporaneo in caso di separazione e/o divorzio, al figlio minore. I lavoratori di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e ss.mm.ii. sono sottoposti, in luogo della quarantena obbligatoria, al regime di sorveglianza sanitaria. Detta disposizione si applica, altresì, a coloro che per esigenze di lavoro si rechino, occasionalmente o periodicamente, per periodi brevi, in altre Regioni del territorio nazionale. Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid 19, i soggetti sopra		
---	---	--	--

		indicati sospendono l'attività e provvedono ad informare il Medico di medicina generale ovvero il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.		
ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30 APRILE 2020	19	Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire, entro 24 ore dalla diagnosi, tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità di cui all'OCDC del 27 febbraio 2020. Essi sono, altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto. L'inadempimento delle disposizioni che precedono integra l'ipotesi di grave violazione ai sensi dell'art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.	Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire, entro 24 ore dalla diagnosi, tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità di cui all'OCDC del 27 febbraio 2020. Essi sono, altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto. L'inadempimento delle disposizioni che precedono integra l'ipotesi di grave violazione ai sensi dell'art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.	Monitoraggio dati sanitari sul contagio a cura dei Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale
DISPOSIZIONI INERENTI L'ATTRAVERSAMENTO DELLO STRETTO DI MESSINA	21	Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell'andamento epidemiologico nell'Isola. I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO N. 4) e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it	Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell'andamento epidemiologico nell'Isola. I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO N. 4) e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it.	I passeggeri che attraversano lo Stretto di Messina devono attenersi ai provvedimenti in materia adottati dal MIT. Permane, per i lavoratori pendolari l'obbligo di compilare la "DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO STATUS DI "SOGGETTO PENDOLARE" La Circolare DRPC n. 17 del 19.05.2020 chiarisce che le autorizzazioni provvisorie ed i tesserini attestanti lo status di

NOTA DI LETTURA ANCI SICILIA SU ORDINANZE PRESIDENTE REGIONE SICILIANA NN. 21, 22 e 23

www.anci.sicilia.it - ancisicilia@anci.sicilia.it

		Entro le 24 ore successive all'invio della dichiarazione, il modello viene restituito alla mail di provenienza con il "visto" di autorizzazione. Esso deve essere esibito all'atto dell'imbarco al personale addetto al controllo. Copia di ciascuna dichiarazione è inoltrata alla Prefettura di Messina ed al Comune di residenza del richiedente. Il Coordinatore dell'Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana di Messina, di concerto con l'ASP territorialmente competente, prosegue con le attività di controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri nel medesimo Comune, anche avvalendosi di personale volontario non medico. Rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi dell'ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020. Ai soggetti previsti dalla predetta Ordinanza si aggiungono i soggetti che non abbiano la possibilità obiettiva di condurre l'isolamento obbligatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli che precedono. Le convenzioni potranno in ogni caso essere modificate, risolte e/o recedute con provvedimento del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana.		"pendolare" per l'attraversamento dello Stretto di Messina già rilasciati dal DRPC Sicilia in osservanza delle disposizioni del Presidente della Regione anteriormente all'Ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020 conservano la loro validità.
DISPOSIZIONI PER LE ISOLE MINORI DELLA REGIONE SICILIANA	22	In vista dell'avvio della stagione turistica e ai fini del rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio, i sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica sono autorizzati, anche mediante intese da raggiungere con i Comuni sui cui territori insistono i porti di partenza, alla adozione di misure adeguate per l'accesso alle Isole minori, previa adozione di protocolli sanitari da sottoporre	In vista dell'avvio della stagione turistica e ai fini del rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio, i sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica sono autorizzati, anche mediante intese da raggiungere con i Comuni sui cui territori insistono i porti di partenza, alla adozione di misure adeguate per l'accesso alle Isole minori, previa adozione di protocolli sanitari da sottoporre	I Sindaci delle Isole minori e quelli dei Comuni dei porti di partenza possono adottare appositi protocolli sanitari in vista dell'inizio della stagione turistica. Tali protocolli devono essere approvati dall'Assessorato regionale Salute.

		all'approvazione dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana.	all'approvazione dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana.	
USO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA	23	Ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività medesima.	Ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, l'impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due.	La mascherina bisogna sempre portarla sempre con sé Non sono soggetti a tale obbligo i bambini sotto i sei anni, i soggetti con disabilità e chi svolge attività motoria.
COORDINAMENTO PER LE ATTIVITÀ EMERGENZIALI	24	Continua ad operare , presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19 , istituito con Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020.	Continua ad operare , presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19 , istituito con Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020.	
DISPOSIZIONI SULLA EFFICACIA DELLE MISURE	25	La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente. La presente ordinanza, con validità dal 18 maggio 2020 fino al 7 giugno 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al	La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente. La presente ordinanza, con validità dal 3 giugno 2020 fino al 14 giugno 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al	L'Ordinanza è valida dal 18 maggio al 7 giugno 2020.

		Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.	Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.	
--	--	---	---	--

¹ **D.M. 17 maggio 2020 n. 207**

Art. 4 (Trasporti da e per la Regione Sicilia)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire contemporaneamente il fabbisogno essenziale di mobilità per la Regione Sicilia, sono assicurati, nelle varie modalità di trasporto, esclusivamente i servizi come di seguito indicati.
2. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sicilia è limitato al soddisfacimento delle esigenze del personale delle forze dell'ordine e delle forze armate, del personale sanitario e sociosanitario nonché dei passeggeri i cui spostamenti sono riconducibili ad esigenze di lavoro, motivi di salute o assoluta urgenza. Sono altresì assicurati gli spostamenti determinati da esigenze di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. Gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante dieci corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e assoluta urgenza, nonché per il rientro presso la propria residenza, abitazione o domicilio. Detti spostamenti devono essere effettuati a piedi o a bordo di veicoli appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alla categoria M, con esclusione delle categorie M1, M2 ed M3, prevista dalla lettera b) del comma 2 del citato art. 47. Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è effettuato esclusivamente sull'approdo di Messina-Tremestieri. Da tale approdo è altresì autorizzato il transito degli operatori sanitari pubblici e privati, a bordo delle unità navali che operano il trasporto merci, su mezzi privati e nel rispetto delle certificazioni e delle condizioni di sicurezza delle unità stesse.
4. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sicilia è assicurato con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania mediante quattro voli A/R Roma-Catania e quattro voli A/R Roma-Palermo, due meridiani e due antimeridiani, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali.
5. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.
6. Per i collegamenti ferroviari diurni gli stessi sono limitati ad un solo collegamento intercity Roma/Palermo.